



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, oneri probatori

Va confermato che, in linea generale, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria.

NDR: in tal senso Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501, in tema di notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2.

Tribunale di Milano, sentenza del 8.10.2020

...omissis...

Nel caso in esame l'opponente lamenta di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle 73 violazioni del Codice della Strada.

Il Comune di Milano, con i documenti versati in atti, ha dimostrato di aver tempestivamente e regolarmente notificato tutti i verbali, presso la residenza *omissis*, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

Con riferimento alla regolarità della notifica, si osserva quanto segue.

In notificazioni degli atti delle Pubbliche Amministrazioni, la legge 3 agosto 1999 n. 265, al comma 1 dell'art. 10, ha stabilito che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge" ma al successivo comma 5, ha sostituito il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, disponendo che "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

Di conseguenza, in generale a tutte le pubbliche amministrazioni è ora attribuito il potere di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti a mezzo del servizio postale secondo le modalità della legge 890/92.

Il procedimento di notifica termina con la stesura della relata di notifica o avviso di ricevimento i quali costituiscono gli atti indelebili di ogni notifica. È importante evidenziare che il sistema delle notificazioni si ispira al principio della mera "ricezione" della copia dell'atto, quindi al principio della "conoscibilità" e non a quello della "effettiva conoscenza" del suo contenuto. L'efficacia della notificazione deriva, infatti, non dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia dell'atto, ma dalla consegna della copia dell'atto avvenuta in una delle forme stabilite dalla legge, previo inserimento dell'atto in busta chiusa all'esterno del quale viene annotato il numero cronologico della notificazione senza apposizione di altri segni identificativi dell'atto.

Alla notifica è seguito l'invio di una Comunicazione di Avviso di Notifica (CA.), spedita ai sensi dell'art. 139 comma 4 del c.p.c., il cui numero di spedizione è stato correttamente riportato, unitamente alla data di invio, su ogni copia dell'avviso di ricevimento della notifica dei verbali di quibus. Ne sono prova i relativi codici a barre ben visibili in alto a sinistra su ogni copia dell'avviso di ricevimento della notifica. I codici a barre relativi alla CA. sono facilmente riconducibili a ciascuna delle raccomandate di cui identificano la CA., poiché le ultime sei cifre di ogni codice della CA. coincidono con le ultime sei cifre della relativa raccomandata di notifica del verbale (cfr. doc. 2 di parte convenuta).

Le linguette riportanti i codici a barre sono quindi relative alla CA. di ciascuna notifica effettuata, ed identificano la ricevuta che, ai sensi di legge, può essere – ed infatti lo è anche nel caso di specie – una raccomandata semplice, rispetto alla quale, quindi, non può essere producibile una ulteriore ricevuta/avviso di ricevimento.

Risulta legittimo ritenere che quando venga allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato nelle sue parti e contenente i requisiti minimi, non si può dedurre la mancata ricezione dell'atto al destinatario né l'irregolarità della notifica o l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa. Ciò posto, nella fattispecie in esame viene contestata la validità delle notifiche fatte al portiere. Dall'esame delle relate di notifica di tutti i verbali di accertamento, risulta che le stesse risultano notificate a Ca., qualificatosi come portiere dello stabile ove la Po. aveva la residenza.

Va osservato che, in linea generale, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombando al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (v., ad es., Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501, in tema di notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2).

Nel caso di specie, *omissis* non ha fornito la prova contraria necessaria a vincere la predetta presunzione.

Né vale a vincere la predetta presunzione, l'azione promossa dall'odierna opponente per querela di falso della sottoscrizione apposta sulla delega rilasciata al *omissis*.

Con riferimento a tale azione, basti osservare che tale accertamento – che pur riguarda i soli rapporti interni fra il condomino ed il portiere dello stabile di residenza, rispetto ai quali sia l'Ente notificante, sia l'Agente notificatore sono del tutto estranei – se anche dovesse avere esito positivo per la *omissis*, non potrebbe rappresentare la "rigorosa prova contraria", necessaria per vincere la presunzione della qualità di delegato al ritiro delle raccomandate, dichiarata dal custode all'agente postale e che il primo evidentemente potrebbe aver ricevuto anche solo oralmente dal delegante.

Il dedotto mancato conferimento di delega al portiere per il ritiro della posta straordinaria, posto dalla sig. Po. a base della richiesta di annullamento della impugnata ingiunzione di pagamento è totalmente irrilevante ai fini della validità della notifica per il Comune notificante,

inerendo esso, semmai, esclusivamente al rapporto interno tra delegante e delegato, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è del tutto estranea.

Ancora con riferimento alla querela di falso, proposta da *omissis* per contestare la genuinità della delega al portiere, appare opportuno richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 4833 del 4.12.2019 (doc. 19 del Comune di Milano): "In definitiva, l'agente postale ha regolarmente svolto l'attività di notifica e le relate di notifica fanno fede, fino a querela di falso, della constatazione dell'agente postale di aver consegnato la raccomandata a persona che si era dichiarata essere ... e che si trovava nel luogo di residenza di quest'ultima. Al contrario, non fanno piena prova le attestazioni della genuinità della sottoscrizione e della effettiva identità del soggetto ricevente. L'agente postale ha attestato che il soggetto ricevente ha dichiarato di avere la qualità di destinatario, ma non che tale qualità corrisponda al vero. La conseguenza è che la querela di falso delle sottoscrizioni proposta dalla ... è inammissibile".

Alla luce di tali elementi, l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di querela di falso non è stata accolta.

Così dimostrata la ritualità e tempestività della notifica dei 73 verbali di accertamento, resta precluso l'esame delle ulteriori censure di merito svolte dalla difesa dell'opponente.

Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Tale norma introdotta dalla I. 18.6.2009 n. 69 prevede una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza I l gennaio 2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in "una sanzione d'ufficio" (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010).

Nel caso in esame, la totale soccombenza dell'opponente - la quale ha agito in giudizio con evidente colpa grave (elemento soggettivo ritenuto sussistente alla luce della consolidata giurisprudenza sulla validità delle notifiche a mezzo posta effettuate con consegna al portiere, dell'elevatissimo numero di verbali oggetto di accertamento, ritualmente consegnati sempre al medesimo portiere) - , l'inesistenza del diritto vantato, l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi (causato dalla proposizione di una causa solo strumentale), il danno provocato all'opposto (consistente nella necessità di una difesa in un giudizio civile, con costi non indifferenti, nel ritardo per l'accertamento della verità e per le evidenti conseguenze relative all'incertezza della soluzione), costituiscono elementi idonei a giustificare un provvedimento di condanna ex officio.

Ai fini della liquidazione dei danni, può utilizzarsi (come suggerito da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Di Modena 6.12.2012) il parametro fissato dall'art. 2 bis l. n. 89 del 2011 recentemente innovata (dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134) che fissa quale criterio applicativo di equa riparazione quello di un importo pecuniario compreso tra euro 500 ed euro 1500 di durata eccedente il termine di ragionevole durata processuale. In questa determinazione assume rilevanza particolare il comportamento assunto dalle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore, oltre che la rilevanza della causa (cfr. art. 2 bis, 2 comma, l. cit.).

In applicazione di questi criteri, tenuto conto che la presente vertenza pende dal dicembre del 2018, si ritiene di poter irrogare a titolo di sanzione la somma di euro 2.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione: rigetta l'opposizione proposta da *omissis*; condanna *omissis* alla rifusione delle spese in favore del Comune di Milano che si liquidano in 3.980,00 oltre spese generali forfetarie al 15% ed oneri riflessi; dichiara tenuta e condanna *omissis* al pagamento, in favore del Comune di Milano, della somma di euro 2.000,00 a norma dell'art.96 comma 3 c.p.c.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

